

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2021

549/2021/R/RIF

APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE, RIFERITE ALLE ANNUALITÀ 2020 E 2021, PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE E RELATIVE AL COMUNE DI VENEZIA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1183^a riunione del 30 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il

- triennio 2018-2020”;
- la legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in particolare l’articolo 16, contenente i principi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE;
 - il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 e, in particolare, l’articolo 57-bis;
 - il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110, e, in particolare, l’articolo 107 (di seguito: decreto-legge 18/20);
 - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 106 e 138;
 - il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 e, in particolare, gli articoli 53 e 54;
 - il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
 - il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare l’articolo 9-bis, comma 1 (di seguito: decreto-legge 73/21);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
 - il Decreto del Ministero dell’Interno 30 settembre 2020, recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 715/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità

225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante “Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell’esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 713/2018/R/RIF), recante “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF), recante

- “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);
 - la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” (di seguito: determina – 02/DRIF/2020);
 - il Comunicato dell’Autorità 6 luglio 2020, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020”;
 - il Comunicato dell’Autorità 15 marzo 2021, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2021”;
 - la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 362/2020/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” (di seguito: deliberazione 493/2020/R/ RIF);
 - i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 17 gennaio 2021 e 29 luglio 2021 – come da ultimo integrati in data 22 novembre 2021 – dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente relativi al Comune di Venezia ai sensi delle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, della determina 02/DRIF/2020, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato 6 luglio 2020 e al Comunicato 15 marzo 2021.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio*

nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c);
 - *“tutela dei diritti degli utenti (...)”* (lett. d);
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;

- peraltro, con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
 - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- in ragione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19, con diversi interventi normativi si è provveduto a differire i termini per l'approvazione delle *“tariffe della TARI”* sia per l'anno 2020, sia per l'anno 2021, fissandone la scadenza, da ultimo, rispettivamente al 31 ottobre 2020, per i comuni che non avessero optato per la deroga disposta ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del decreto-legge 18/20, e al 31 luglio 2021, secondo quanto previsto in sede di conversione del decreto-legge 73/21.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 303/2019/R/RIF, in considerazione della necessità di *“coniugare le iniziative avviate dall'Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo, a partire da quelle riferite all'anno 2020”*, e al fine di *“accrescere l'efficacia della regolazione di settore”*, l'Autorità ha unificato *“i procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre*

2019”;

- con la deliberazione 333/2019/A, l’Autorità, ritenendo necessario stabilire un’interlocazione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituito un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali, che costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto al fine di promuovere un’efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti così avviando un’interlocazione finalizzata, tra l’altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- nel documento per la consultazione 351/2019/R/RIF (preceduto dal documento 713/2018/R/RIF), l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine all’impianto della regolazione tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, prospettando l’adozione di una disciplina relativa alle entrate tariffarie del settore fondata su elementi chiave di trasparenza, di efficienza e di selettività e che introduca al contempo misure tese al rafforzamento della coerenza e della corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera;
- ad integrazione del vasto procedimento partecipativo avviato, l’Autorità, al fine di illustrare dettagliatamente i contenuti del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF ha organizzato in data 11 settembre 2019 un seminario di carattere nazionale, cui hanno partecipato oltre 650 soggetti tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli Enti locali e dei consorzi nazionali, unitamente a titolari delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti nonché associazioni di consumatori ed utenti;
- nell’ambito dell’ampio processo partecipativo volto alla definizione del provvedimento finale, l’Autorità, nel mese di ottobre 2019, ha ritenuto opportuno effettuare alcuni *focus group* con le principali associazioni di gestori, di consorzi per il recupero degli imballaggi e del PET e associazioni di enti territoriali al fine di raccogliere elementi aggiuntivi in merito, tra l’altro, all’introduzione di uno specifico meccanismo di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, in conclusione all’ampio processo partecipativo avviato, l’Autorità ha dunque adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a:
 - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in

- coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
 - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
 - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
 - rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
 - favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
 - in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 6.2);
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6);
- il comma 8.1 della medesima deliberazione precisa, in particolare, che *“con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”*;
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;
- con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da

COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*;

- con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR;
- in data 6 luglio 2020, l'Autorità ha dato comunicazione dell'apertura dell'apposita piattaforma di raccolta dati, dettagliando le istruzioni per la relativa compilazione, anche tenuto conto degli ulteriori elementi di flessibilità e delle nuove facoltà - introdotte con la deliberazione 238/2020/R/RIF (a seguito degli elementi forniti in risposta alla richiesta di informazioni avviata con deliberazione 102/2020/R/RIF e al documento per la consultazione 189/2020/R/RIF) - a cui gli Enti territorialmente possono far ricorso al fine di mitigare l'impatto dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e garantire la continuità nei servizi essenziali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per l'annualità 2021, con deliberazione 493/2020/R/RIF l'Autorità ha:
 - proceduto secondo quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF all'adeguamento di taluni valori monetari, nonché (in considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 e allo scopo di mitigarne gli effetti, a garanzia della continuità dei servizi essenziali) ad estendere al 2021 talune delle facoltà introdotte con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020;
 - con riguardo alle tempistiche di trasmissione delle proposte tariffarie, previsto – in continuità con quanto disposto per il 2020 – che, relativamente all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente trasmetta all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

- da ultimo, in data 15 marzo 2021, l’Autorità ha comunicato l’apertura *on line* della raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, fornendo la modulistica di riferimento e le indicazioni per la relativa compilazione.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (in qualità di Ente territorialmente competente) ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) e secondo le modalità operative sopra richiamate, le predisposizioni del piano economico finanziario, per le annualità 2020 e 2021, relative al Comune di Venezia, contestualmente specificando, tra l’altro, che Veritas S.p.A. gestisce i servizi di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati e gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;
- l’Autorità si riserva di verificare – anche successivamente all’approvazione delle predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dal menzionato Ente territorialmente competente e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati – la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell’ambito della documentazione trasmessa, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha illustrato – a partire dagli esiti della validazione dei dati e delle informazioni alla base dei PEF predisposti dal gestore per gli anni 2020 e 2021 – le modalità di individuazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza;
- in particolare – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del MTR ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – il richiamato Ente territorialmente competente ha quantificato il parametro ρ_a ponendolo pari al 6,6% per entrambe le annualità in modo tale da prevedere un incremento possibile delle entrate tariffarie che tenga conto degli obiettivi specifici di miglioramento della qualità e di variazione del perimetro gestionale, nonché del valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività (espresso dal coefficiente X_a e valorizzato pari a 0,1% per le annualità 2020 e 2021 nell’ambito dell’intervallo [0,1% – 0,5%] definito dall’Autorità). Nello specifico:
 - sono stati previsti, per entrambe le annualità, obiettivi specifici connessi al miglioramento della qualità del servizio e alla variazione del perimetro gestionale, in ragione:

- dei miglioramenti del servizio necessari per il perseguimento di un più elevato livello di raccolta differenziata;
- dell’apertura, a partire dal secondo semestre 2020, di un nuovo centro di raccolta “*destinato ad accogliere i grandi produttori di rifiuti urbani assimilati in modo da decongestionare (...) gli altri centri presenti in territorio comunale*”;
- per il 2021, della “*modifica organizzativa consistente nella sperimentazione nel centro storico cittadino e al Lido di Venezia di cestini stradali per raccogliere separatamente gli imballaggi di vetro, plastica e lattine*”, dell’incremento della “*frequenza delle attività di lavaggio strade e piazze in centro storico (...) [e] della pulizia ed asporto rifiuti presso le spiagge dell’isola di Pellestrina, portandola alle medesime frequenze delle spiagge del Lido di Venezia*”, nonché dell’attivazione del “*nuovo servizio itinerante di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi nel centro storico di Venezia*”, conseguentemente ponendo rispettivamente pari al 2% e al 3% i coefficienti QL_a e PG_a e determinando una combinazione dei citati coefficienti in corrispondenza dello Schema IV della matrice di cui al comma 4.4 del MTR;
 - non è stata esercitata la facoltà (introdotta, per il 2020 dalla deliberazione 238/2020/R/RIF, e poi estesa al 2021 con deliberazione 493/2020/R/RIF) di valorizzare i coefficienti aggiuntivi $C19_{2020}$ e $C19_{2021}$, a sostegno di obiettivi specifici connessi alle condizioni emergenziali da COVID-19;
- al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi specifici sopra richiamati, l’Ente territorialmente competente in oggetto, per l’annualità 2020, si è avvalso della possibilità di valorizzare i costi operativi incentivanti di cui all’articolo 8 del MTR, in particolare quantificando la componente di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ corrispondente ai *target* di miglioramento connessi alla determinazione dei citati coefficienti QL_a e PG_a ;
- il medesimo Ente territorialmente competente, per entrambe le annualità, si è avvalso, altresì, della facoltà di ricomprendere tra le entrate tariffarie la componente di costo variabile, avente natura previsionale, $COV_{TV,a}^{exp}$ (quantificandola per un importo negativo, in ragione delle modalità di gestione dell’emergenza da COVID-19) riconducibile agli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis del MTR, come integrato dalla deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla deliberazione 493/2020/R/RIF;
- nell’ambito delle misure di incentivazione alle infrastrutture della *Circular Economy* e, in particolare, alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia introdotte dal MTR, l’Ente territorialmente competente in oggetto ha valorizzato, per entrambe le annualità:
 - il fattore di *sharing* dei proventi, b , ponendolo pari a 0,6 (estremo superiore dell’intervallo [0,3 – 0,6] individuato dall’Autorità);

- il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, $b(1 + \omega_a)$ pari a 0,84, sulla base di un valore di ω_a posto pari a 0,4 (a fronte di un *range* [0,1 – 0,4] fissato dall’Autorità) in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata all’utenza;
- ai fini della determinazione della quota dei conguagli (come determinati sulla base dei criteri di cui all’articolo 15 del MTR), relativi a ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (nel complesso negativi per entrambe le annualità), da ricomprendere tra le entrate tariffarie ammissibili per l’anno 2020 e per l’anno 2021, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente – tenuto conto delle regole di cui all’articolo 16 del medesimo MTR – ha:
 - individuato il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ in ragione:
 - di un costo unitario effettivo ($CU_{eff_{a-2}}$) superiore, in entrambe le annualità, al *Benchmark* di riferimento (identificabile per le Regioni a Statuto Ordinario, a norma del comma 16.4 del MTR, nel fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge 147/13);
 - di una valorizzazione del parametro $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$ che tiene conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e del livello di soddisfazione degli utenti, precisando, in merito al primo obiettivo, che l’ambito tariffario coincidente con il territorio del Comune di Venezia si colloca in una fascia di performance relativamente bassa rispetto agli altri comuni del bacino, ed esprimendo una valutazione di parziale soddisfazione rispetto agli altri due obiettivi, e perciò ponendo:
 - ✓ per l’anno 2020, $\gamma_{1,a}$ pari a -0,06, $\gamma_{2,a}$ pari a -0,17 e $\gamma_{3,a}$ pari a -0,04;
 - ✓ per l’anno 2021, $\gamma_{1,a}$ pari a -0,06, $\gamma_{2,a}$ pari a -0,07 e $\gamma_{3,a}$ pari a -0,04;
 - posto pari a 4 il numero di rate, r , per il recupero sia del conguaglio riferito al 2018 che di quello relativo al 2019;
- in una logica di sostenibilità delle tariffe e comunque nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione, l’Ente territorialmente competente – nel determinare, per l’annualità 2021, un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione del MTR – ha, tra l’altro, indicato le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non ha ritenuto di coprire integralmente (precisando, in particolare, di rinunciare al riconoscimento in tariffa della rata per il recupero dei conguagli positivi riferiti al 2019 di pertinenza del Comune);
- inoltre, con riferimento alle “*Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all’emergenza da COVID-19*”, il citato Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà, di cui al comma 7ter.2 del MTR (come integrato dalla deliberazione 238/2020/R/RIF), di determinare la componente di rinvio $RCND_{TV}$ (a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile) – relativa alla quota dei costi corrispondente alle mancate entrate

tariffarie 2020 conseguenti all'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per la determinazione della parte variabile dei corrispettivi applicabili alle utenze non domestiche (tenuto conto del periodo di sospensione delle relative attività) che è stata pertanto posta pari a zero.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Comune di Venezia ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale del 18 dicembre 2019, n. 74, le tariffe della TARI per l'annualità 2020 in conformità al piano economico finanziario "*approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con la (...) deliberazione del 15 novembre 2019*"; detto piano economico finanziario è stato, successivamente, oggetto di rettifica da parte del medesimo Ente territorialmente competente e definitivamente validato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente del 14 giugno 2021, n. 5, nonché oggetto di presa d'atto da parte del medesimo Comune con deliberazione del Consiglio comunale 21 luglio 2021, n. 39, recante "*Approvazione delle tariffe della TARI anno 2021 (...)*";
- in particolare, nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa al 2021, il citato Ente territorialmente competente ha esplicitato la differenza tra le entrate tariffarie relative al 2020 da ultimo approvate dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nel giugno 2021 e il valore iniziale di cui il Comune di Venezia ha tenuto conto per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, contestualmente indicando sia la quota da recuperare nel 2021, sia la quota residua il cui recupero è rinviato ad annualità successive.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi individuati.

RITENUTO CHE:

- sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF, per la gestione di cui all'*Allegato A* siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti alle predisposizioni tariffarie per le annualità 2020 e 2021, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, dalla determina 02/DRIF/2020, nonché nel rispetto delle indicazioni di cui al Comunicato 6 luglio 2020 e al Comunicato 15 marzo 2021;
- in esito alla verifica dei dati e della documentazione trasmessa dal Consiglio di

Bacino Venezia Ambiente gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;

- in particolare, i piani economico finanziari – nei quali risultano esplicitate, per le annualità 2020 e 2021, le entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A) siano stati elaborati coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- atteso che la componente di rinvio $RCND_{TV}$ è pari a zero, sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A sia la quota residua dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019, sia la quota residua della differenza tra le entrate tariffarie relative al 2020, come da ultimo approvate dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, e il valore iniziale di cui il Comune di Venezia ha tenuto conto per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, il cui recupero è rinviato ad annualità successive al 2021;
- sia, altresì, opportuno rinviare a successive verifiche:
 - il conseguimento degli obiettivi specifici sottesi alla quantificazione della componente $COI_{TV,a}^{exp}$ per l'anno 2020, al fine di valutare, nel caso di eventuale mancato conseguimento degli stessi, il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della menzionata componente e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore, secondo le modalità di cui ai commi 8.3 e 8.4 del MTR;
 - gli effetti sugli importi, di entità negativa (ricompresi nella citata componente $COV_{TV,a}^{exp}$), anticipati nel 2020 e nel 2021, anche sulla base della rendicontazione *ex post* degli oneri effettivamente sostenuti dal gestore, da cui – a norma di quanto già previsto 7 bis.4 del MTR – dovranno essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2020 e 2021, attraverso la valorizzazione della citata componente;
- le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate a garantire che la gestione del servizio integrato dei rifiuti avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con riferimento al Comune di Venezia;
2. conseguentemente, di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per gli anni 2020 e 2021, presentati dal medesimo Ente territorialmente competente;
3. di determinare, quali valori massimi delle entrate tariffarie ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per le

- annualità 2020 e 2021, secondo quanto disposto dal comma 6.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dal comma 2.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
4. di esplicitare, nella Tabella 2 dell'Allegato A, sia la quota residua dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019, sia la quota residua della differenza tra le entrate tariffarie relative al 2020 (come da ultimo approvate dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) e il valore iniziale di cui il Comune di Venezia ha tenuto conto per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, il cui recupero è rinviato alle annualità successive al 2021;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini